



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-310/11**

**Grattan plc  
contro**

**The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs**

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

«Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell'imposta — Effetto diretto»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012

1. *Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttive 67/228 e 77/388 — Gradi di armonizzazione non equiparabili*

*(Direttive del Consiglio 67/228 e 77/388)*

2. *Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, per cessioni già effettuate — Possibilità derivante dalla direttiva 67/228 di ridurre la base imponibile a posteriori — Insussistenza*

*[Direttiva del Consiglio 67/228, art. 8, a)]*

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

2. L'articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate.

(v. punto 37 e dispositivo)